

**Sentenza:** n. 112 del 7 Aprile 2011

**Materia:** Miniere, cave e torbiere - Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

**Limiti violati:** Articolo 8, n. 14, del d.p.r. 670/1972, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Articoli 8, 14, 16, 68, 105 e 107 dello Statuto speciale. Articoli 3, 76 e 119 della Costituzione. Potestà statale di indirizzo e coordinamento

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** L'art. 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 22/2010 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte dichiara non fondate le altre questioni di illegittimità sollevate.

**Estensore:** Domenico Ferraro

La Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse geotermiche, assegna al patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile regionale quelle di interesse locale ed individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre individua organi statali come competenti nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. Secondo la Provincia di Bolzano sarebbe violato l'articolo 8, n. 14 del d.p.r. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché invasiva delle competenze relative alla disciplina delle risorse geotermiche che rientrerebbero nella propria competenza legislativa primaria in materia di miniere, cave, torbiere. Sarebbe inoltre violato l'articolo 107 dello Statuto speciale dato che il d.p.r. 1017/1978 ed il d.p.r. 235/1977 avrebbero trasferito alle province autonome le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cave e torbiere e di attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell'energia oltre che l'articolo 105 dello Statuto speciale considerato che la materia è disciplinata da fonti provinciali. Sarebbero anche violati gli articoli 8, 14 e 16 dello Statuto speciale perché il d.lgs. 22/2010 individua nelle regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative

riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale non riconoscendo le funzioni amministrative in materia di risorse geotermiche. Verrebbe inoltre violato l'articolo 68 dello Statuto speciale perché l'articolo 1, comma 6 del d.lgs. 22/2010 prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato. La Corte, in via preliminare, dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione rilevando che, una volta trascorso il termine previsto di sessanta giorni dalla pubblicazione della disposizione normativa impugnata decade la possibilità del ricorso. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento e sottolinea come in origine, le risorse geotermiche seguissero una disciplina del tutto identica a quella prevista per le miniere che secondo il regio decreto 1443/1927, erano considerati come beni giuridici di carattere economico- produttivo rientravano nel patrimonio indisponibile dello Stato ovvero beni appartenenti all'intera collettività nazionale. Successivamente il legislatore statale, a seguito del sopravvenire dell'emergenza ambientale, ha provveduto a distinguere le risorse geotermiche dalle altre minerarie giacenti nel sottosuolo con apposita disciplina speciale e da ultimo anche nel d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) all'art. 144, comma 5. La nuova disciplina trova in realtà un insieme di norme di riferimento, tra le quali, la legge 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) oltre che nel suo regolamento di attuazione (d.p.r. 395/1991), la legge 9 10/1991, all'articolo 1, comma 3 individua tra le fonti rinnovabili anche le risorse geotermiche, ed infine, mentre il d.lgs. 112/1998 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche, il d.lgs. 22/2010 ha, dal ultimo, disciplinato ancora la materia. La Corte pertanto conclude affermando che le risorse geotermiche rappresentano un bene giuridico multifunzionale per le diverse utilità che esse esprimono, da quella economica a quella relativa alla produzione di energia oltre che ambientale considerato che, come fonte rinnovabile, è compatibile alla tutela dell'ambiente stesso. Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono più termini antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche, infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico economico-produttivo ed un bene ambientale. La Corte richiama in proposito le sentenze 105/2008, 225/2009 , 1/2010. Le recenti riforme, alla luce del d.lgs. 22/2010, assumono il valore di una riforma economico-sociale di rilevante importanza e debbono essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di miniere. Queste disposizioni perseguono l'unica ratio di ottenere energia rinnovabile senza inquinamento e derivano dall'esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in materia di energia, sicché, anche sotto questo profilo, esse sono in grado di imporsi all'osservanza da parte delle Province autonome, le quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia di tutela dell'ambiente. La Corte rileva che i commi impugnati, il 3, 4 e 5 dell'art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2010, sono strumentali al perseguimento delle finalità enunciate nel precedente comma 1, nel quale si legge che *“la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana [...] sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposti a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto”*. È proprio al fine di rendere effettivo il perseguimento di quelle finalità di pubblico interesse e di pubblica utilità sopra

citare, che i commi 3, 4 e 5 procedono ad una classificazione delle risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, stabilendo: che le risorse geotermiche ad alta entalpia *“sono di interesse nazionale”*, cioè producono utilità pubblica per l'intero territorio nazionale; che quelle a media e bassa entalpia *“sono di interesse locale”* e dunque regionali o provinciali e soddisfano un interesse pubblico limitato ai residenti in una data Regione o Provincia; che le risorse definite *“piccole utilizzazioni locali”* soddisfano un interesse puramente locale e sono sottoposte alla disciplina semplificata di cui all'art. 10 dello stesso decreto. In sostanza le risorse geotermiche sono divise in due categorie: l'una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di *“interesse nazionale”*, l'altra, relativa alle risorse a media e bassa entalpia, di *“interesse regionale o provinciale”*. Pertanto, essendo di fronte a un principio fondamentale di riforma economico-sociale, anche la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a rispettarla ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di autonomia. Su questo punto le questioni di legittimità costituzionale, in proposito avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, sono dichiarate non fondate. La Corte affronta in maniera diversa l'argomento in relazione alle questioni sollevate rispetto al comma 6, dell'art. 1, del d.lgs. 22/2010, secondo il quale *“le risorse geotermiche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dall'art. 826 del codice civile, sono risorse minerarie dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale, sono patrimonio indisponibile regionale”*. In questa disposizione si afferma, in sostanza, che, in conformità all'art. 43 Cost. secondo il quale *“la legge può riservare originariamente [...] fonti di energia [...] di preminente interesse generale”*, le risorse geotermiche sono beni comuni e, ferma tale natura, la legge provvede, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost., ad attribuire le stesse al patrimonio statale o regionale. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, si deve peraltro tener presente che la stessa ha una competenza legislativa primaria in materia di miniere e quindi di risorse geotermiche. Inoltre, l'art. 4 delle norme di attuazione dello Statuto, approvate con d.p.r. 115/1973, annovera le *“miniere”* tra i beni e diritti demaniali trasferiti alla Provincia autonoma di Bolzano. La Corte censura in questo punto le contraddizioni delle norme statali di riforma economico-sociale con le disposizioni statutarie. Secondo la Corte, nel vigente quadro ordinamentale, la Provincia di Bolzano è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti economici, pertanto, spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. La Corte conclude che il comma 6 dell'art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di Bolzano. La conclusione appena esposta deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra. Le questioni proposte in riferimento al comma 7 dell'art. 1 del d.lgs.

22/2010 non sono fondate. La Corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.